

Dati informativi concernenti la legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Francesco Calzavara, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 17 agosto 2021, n. 20/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 settembre 2021, dove ha acquisito il n. 93 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 novembre 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, e su relazione di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 14 dicembre 2021, n. 36.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Luciano Sandonà, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'Allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, prevede (punto 4.1) che tra gli strumenti di programmazione delle Regioni rientrano:

- c) il disegno di legge di stabilità regionale;
- d) il disegno di legge di bilancio;
- j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio.

Il successivo punto 7, relativo alla legge di stabilità regionale, precisa che con i suddetti collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), prevedendo, altresì, che “in un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio”; ciò in considerazione del fatto che i collegati possono, appunto, avere riflessi sul bilancio regionale.

Progetto di legge n. 91 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”

Il testo contiene 5 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DEFR 2022-2024.

Tramite l'articolo 1 si intende promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.

La Giunta regionale infatti, con deliberazione n. 278 del 12 marzo 2021, ha avviato un progetto denominato “Venezia, capitale mondiale della sostenibilità”, impegnandosi a promuoverne la realizzazione, in collaborazione con le Istituzioni ed i Soggetti proponenti le singole iniziative, nonché a promuoverlo nelle sedi istituzionali nazionali, al fine di individuarne opportune forme di sostegno, anche di carattere finanziario; ciò in un'ottica di integrazione sinergica delle risorse destinate allo sviluppo sostenibile dei territori.

Il progetto include una serie di interventi nei settori della ricerca, dell'energia, della mobilità, dello sviluppo delle competenze, del turismo, che hanno come fulcro la Città di Venezia, ma che sono in grado di produrre effetti ed impatti positivi su tutto il territorio regionale in termini di crescita occupazionale, miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione, transizione industriale ed energetica.

Esso si colloca in un contesto programmatico in evoluzione a livello europeo e nazionale, caratterizzato, da un lato, dall'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - i cui assi strategici, condivisi a livello europeo, sono la digitalizzazione e innovazione, la transizione ecologica e l'inclusione sociale - e, dall'altro, dall'avvio del ciclo di programmazione comunitaria 2021/2027; ciclo che ha come propri obiettivi di policy quelli di “Un'Europa intelligente”, di “Un'Europa più verde”, di “Un'Europa più connessa”, “Un'Europa più sociale” e di “Un'Europa più vicina ai cittadini”.

In attuazione di quanto disposto dalla citata DGR n. 278/2021, l'Amministrazione regionale ha iniziato il percorso per promuovere la realizzazione di tale progetto, avviando rapidamente il confronto con gli altri Enti e Soggetti interessati, con i quali è stata

raggiunta la condivisione di intenti in merito alla necessità di mettere a frutto le esperienze nella gestione di sfide complesse e di avviare un'iniziativa volta a promuovere la realizzazione di un adeguato modello ambientale, economico, sociale e urbanistico per lo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta.

Tale condivisione di intenti è stata formalizzata, nel contesto della Conferenza Clima al G20 Economia, con la sottoscrizione - in data 11 luglio 2021 - del documento programmatico "Progetto "Venezia capitale mondiale della sostenibilità e procedimentalizzazione della fondazione di partecipazione - presa d'atto e accettazione"", sottoscritto dai rappresentanti degli Enti territoriali interessati (Ministro per la Pubblica Amministrazione, Presidente della Regione del Veneto e Sindaco del Comune di Venezia), nonché da quelli delle Istituzioni fondatrici del progetto.

Tale documento programmatico individua, anzitutto, gli obiettivi prioritari del progetto, prevedendo in particolare la costituzione della Fondazione di partecipazione "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità", costituita da:

- enti Territoriali, quali la Regione Veneto e il Comune di Venezia;
- istituzioni culturali e accademiche veneziane, quali l'Università Ca' Foscari, lo IUAV, l'Accademia delle Belle Arti, la Fondazione Giorgio Cini e il Conservatorio di Musica Benedetto Marcello;
- imprese ed associazioni imprenditoriali, quali Confindustria Veneto, Snam S.p.A., Generali S.p.A., Boston Consulting Group ed ENI S.p.A..

Nelle more della definizione dello statuto della Fondazione, con DGR n. 979 del 20/7/2021 è stata ratificata la sottoscrizione del documento, avvenuta come detto l'11 luglio 2021.

L'articolo 1 del pdl 91, finalizzato dunque a dare avvio al percorso per la formalizzazione della partecipazione della Regione Veneto alla citata Fondazione:

- al comma 1 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della medesima; a tal fine (comma 5) quantifica in euro 50.000 per l'esercizio 2022 gli oneri legati alla costituzione, imputandoli alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 3 "Ricerca e Innovazione" (Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie");
- al comma 2 individua, come condizione di efficacia della partecipazione della Regione, il conseguimento del riconoscimento della sua personalità giuridica;
- al comma 3 prevede la competenza della Giunta in merito alla partecipazione alle spese per il funzionamento e al finanziamento delle attività della Fondazione; a tal fine (comma 6) quantifica in euro 30.000, per ogni esercizio del triennio 2022-24, tali spese imputandole alla medesima Missione 14, Programma 3 (Titolo 1 "Spese correnti");
- al comma 4 demanda alla Giunta la competenza per le designazioni e le nomine dei rappresentanti della Regione del Veneto negli organi della Fondazione, nel rispetto dello Statuto regionale e della normativa vigente.

Quanto al collegamento con il DEFR 2022-24 - di cui alle proposte di deliberazione amministrativa n. 16 (DEFR 2022-24) e n. 31 (Nota di Aggiornamento al DEFR 2022-24) - la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 14.3 "Ricerca e Innovazione".

Attraverso l'articolo 2, in linea di continuità con le attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021 e sulla base dei risultati positivi ottenuti con la realizzazione dei Mondiali di Cortina 2021, la Regione intende partecipare alla costituzione di un nuovo Soggetto di riferimento - la Fondazione "Cortina", con sede in Cortina d'Ampezzo - avente il compito di realizzare gli eventi sportivi che vi si terranno, come le Gare di Coppa del Mondo, ma che sia orientato, secondo una prospettiva più ampia, a dar vita ad una governance flessibile, con possibile estensione del proprio ambito di azione ad una serie di attività ed eventi, di rilevanza nazionale e internazionale, legati all'avvio di un più ampio piano strategico regionale di sviluppo del territorio e di promozione delle eccellenze dell'intero territorio veneto, in vista dei Giochi Milano Cortina 2026.

Giochi che costituiranno un'importante occasione per lo sviluppo del territorio veneto: a tal riguardo la Regione Veneto è già impegnata, in sinergia con gli Organismi appositamente costituiti (Comitato Organizzatore-Fondazione Milano Cortina 2026 e società Infrastrutture Milano Cortina 2026 s.p.a.), a cooperare nelle attività finalizzate alla miglior riuscita dell'Evento.

Il nuovo Soggetto sarà chiamato a dar concreto avvio al Progetto "Veneto in Action", approvato con DGR n. 175/2020, con il quale la Regione si propone di realizzare un "effetto leva" intorno all'evento olimpico, al fine di ottimizzare le opportunità per il territorio, consentendo al sistema veneto, pubblico e privato, di confrontarsi e di organizzare una comune strategia di crescita nel periodo antecedente le Olimpiadi, dal 2021 al 2026.

L'articolo in questione così dispone:

- al comma 1 autorizza la Giunta regionale a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione della Fondazione "Cortina", alla quale dev'essere riconosciuta la personalità giuridica quale condizione di efficacia della partecipazione della Regione (comma 2);
- al comma 3 autorizza la Giunta a concorrere alle spese per il funzionamento ed il finanziamento delle attività della Fondazione;
- al comma 4 dispone che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, esercita i diritti inerenti la qualità di membro fondatore ordinario della Regione del Veneto;
- al comma 5 prevede oneri per euro 100.000 nell'esercizio 2022, finalizzati alla costituzione della Fondazione, imputandoli alla Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" (Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie");
- al comma 6 prevede oneri per euro 50.000 in ogni esercizio del triennio 2022-24, finalizzati alle spese di funzionamento della Fondazione, imputandoli alla medesima Missione 7, Programma 1 (Titolo 1 "Spese correnti").

In merito al collegamento con il DEFR, la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 7 "Turismo", Programma 1 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

L'articolo 3 intende apportare alcune modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2020".

Le modifiche all'articolo 3 (Concorso della Regione del Veneto alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COGO) e modalità di formalizzazione degli accordi e intese) - cui si ricollega la contestuale abrogazione del successivo articolo 4 (Concorso della Regione del Veneto al finanziamento dei Giochi Paralimpici invernali Milano Cortina 2026) - sono originate da una diversa rimodulazione della spesa dovuta all'assunzione degli impegni finanziari correlati alla assegnazione dei Giochi.

In aggiunta a quanto già previsto e stanziato per concorrere alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COGO), pari ad euro 14.210.261,56 annui, si prevede l'ulteriore somma di euro 5.500.000 annui per dare compiuta attuazione alla garanzia G 2.16 relativa ai Giochi Paralimpici prestata dalla Regione Veneto in sede di candidatura.

Quanto alla quantificazione di tale impegno finanziario, l'analisi ha portato a determinare un importo complessivo pari ad euro 55.000.000 da cui, in applicazione del criterio di ripartizione delle spese (50% a carico della Area Dolomitica), è stato quindi calcolato l'importo a carico della Regione Veneto pari a euro 27.500.000. L'importo da ultimo citato, in quanto riferito all'arco temporale 2022-2026, è stato quindi suddiviso per il numero degli anni di riferimento (n. 5), risultando da tale calcolo l'importo di euro 5.500.000 riferito a ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, che viene imputato alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi" (Titolo 1 "Spese correnti"). Il criterio di ripartizione delle spese tra Area Dolomitica e Area Lombardia, legato alla localizzazione delle sedi di gara, è il medesimo utilizzato per la ripartizione della copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore (COGO).

In merito al collegamento con il DEFR 2022-24, la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 06 "Politiche Giovanili, sport e tempo libero" - Programma 01 "Sport e Tempo Libero", Obiettivo Operativo Prioritario 06.01.01 "Partecipazione all'organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026".

Al fine di realizzare il Nuovo Polo della Salute (NPS) di Padova - che prevede due siti di intervento: 1. Padova est - San Lazzaro (nuova ubicazione); 2. Ospedale Giustiniano (ubicazione già esistente) - l'articolo 4 intende autorizzare la Giunta regionale ad attribuire un contributo straordinario in conto capitale-conto costruzione all'Azienda Ospedale Università di Padova per un importo fino ad un massimo di euro 300.000.000 a valere sull'esercizio 2024.

Integrando, in tal modo, le altre fonti di risorse (regionali e statali) che concorreranno alla copertura finanziaria del fabbisogno dell'opera.

Allo stato attuale il fabbisogno economico dell'opera, specificamente per quanto riguarda il sito 1, è previsto in un importo complessivo di euro 590.511.600, articolato in 481.692.600 per quadro economico "lavori" e in euro 108.819.000 per "attrezzature ed arredi".

Quanto alla copertura di tale fabbisogno, allo stato attuale le risorse previste per la copertura finanziaria ammontano complessivamente ad euro 290.511.600, riconducibili alle seguenti fonti di finanziamento:

- contributo straordinario per l'avvio dei lavori di realizzazione del NPS di Padova per complessivi euro 150.000.000 nel triennio 2017/2019 (DGR n. 1358/2019, n. 1401/2018 e n. 2156/2017);
- quota residua di euro 11.315.000, risultante dalla differenza tra l'importo finanziato con fondi assegnati con DGR n. 2132/2016, pari ad euro 50.000.000 e l'importo di euro 38.685.000 per la realizzazione della Nuova Pediatria, giusta DGR n. 466/2017;
- finanziamenti statali di cui alla legge n. 145/2018 (articolo 1, comma 95), previsti in un importo complessivo di euro 70.000.000;
- finanziamenti statali di cui alla legge n. 160/2019 (articolo 1, comma 14), previsti in un importo complessivo di euro 49.940.369;
- un ulteriore importo, pari ad almeno 9.256.231, a valere sulle risorse sanitarie accantonate a salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario del SSR, su disposizione della Giunta regionale, disponibili sul bilancio di Azienda Zero. Nell'esercizio 2024 dunque, laddove approvato l'articolo in questione, la Giunta regionale procederà alla determinazione dell'importo del contributo da attribuire all'Azienda Ospedale Università di Padova, sulla base delle effettive necessità di copertura del fabbisogno finanziario, a complemento delle altre fonti di risorse a copertura che saranno disponibili e alla loro effettiva disponibilità in termini di cassa.

In merito al collegamento con il DEFR, la proposta si inserisce nell'ambito della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari", Obiettivo strategico "Realizzare il nuovo polo ospedaliero di Padova".

Il nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027 richiederà, rispetto al precedente, un contributo superiore in termini di cofinanziamento regionale.

Al fine di garantire la piena ed immediata operatività alla gestione delle risorse all'indomani dell'approvazione dei documenti di programmazione, l'articolo 5 dispone l'istituzione in bilancio di due fondi - uno di natura corrente ed uno in conto capitale - concentrando in tal modo le risorse al fine di consentirne un più efficace ed efficiente utilizzo attraverso il prelievo dai fondi secondo le reali necessità e nei tempi congrui rispetto all'effettiva realizzazione degli interventi.

È, infatti, solo con l'approvazione del piano finanziario nei documenti di programmazione che si delinea il "cronoprogramma" delle attività e l'entità della relativa spesa.

Il comma 2 precisa che l'utilizzo delle risorse dei due fondi, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 118/2011, avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei suddetti documenti di programmazione comunitaria.

In merito al collegamento con il DEFR 2022-24, la norma interessa tutte le Missioni ed in particolare la 14 “Sviluppo economico e competitività”, la 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” e la 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”.

Progetto di legge n. 92 “Legge di stabilità regionale 2022”

Esso è adottato ai sensi del citato paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, correlatamente alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, in corrispondenza dell’approvazione della legge annuale di bilancio.

Contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare esclusivamente effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Per l’esercizio 2022, in particolare, il pdl contempla un solo articolo (oltre a quello sull’entrata in vigore), che autorizza il ri-finanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell’Allegato 1 del pdl; l’Allegato 2, inoltre, rimodula per ciascun anno del triennio 2022-2024 gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale.

Progetto di legge n. 93 “Bilancio di previsione 2022-2024”

Ai sensi della legge regionale di contabilità n. 39/2001 e del paragrafo 4.1 del richiamato principio contabile applicato concernente la programmazione al bilancio, l’approvazione annuale dei documenti di bilancio della Regione del Veneto si realizza, in termini normativi, attraverso l’approvazione, da parte dell’esecutivo, di un disegno di legge denominato, per l’esercizio 2022, “Bilancio di previsione 2022-2024”.

Tale provvedimento - che ha assunto il numero 93 tra i progetti di legge depositati nel corso dell’undicesima legislatura - quale strumento di previsione e programmazione finanziaria a breve e medio termine, si sostanzia negli stati di previsione dell’entrata e della spesa per il triennio e in numerosi allegati.

Tra questi, l’Allegato 1 “Nota integrativa”, ha contenuti di indubbio interesse al fine di comprendere appieno la portata del provvedimento; ad essa si rinvia per gli approfondimenti che si reputino necessari.

Dalla Nota si apprende appunto che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio di previsione 2022-2024 sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati.

Per le spese previste dai tre progetti di legge costituenti la cd. “sessione di bilancio” risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 118/2011.

Gli stanziamenti di spesa di competenza - quantificati, come detto, nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, sulla base della legislazione vigente, daranno luogo ad obbligazioni esigibili negli esercizi considerati nel bilancio di previsione - sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.

Per quanto concerne, in particolare, le spese obbligatorie - ovvero stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse; spese per interessi passivi; spese derivanti da obblighi comunitari e internazionali; spese per ammortamenti di mutui; spese identificate come obbligatorie per espressa disposizione normativa - l’Allegato n. 13 del pdl riporta tutti i capitoli di spesa (con l’indicazione di Missioni e Programmi cui afferiscono) relativi alle medesime.

Quanto agli stanziamenti relativi ai principali accantonamenti per le spese potenziali, si citano:

- Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che ammonta a 254,2 milioni nel 2022, a 229,3 milioni nel 2023 e a 191,9 milioni nel 2024 (pressoché interamente di parte corrente); secondo quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 (principio applicato concernente la contabilità finanziaria), per i crediti di dubbia e difficile esazione dev’essere effettuato in fase di previsione un apposito accantonamento a tale Fondo, suddiviso in “Parte Corrente” e “Parte Capitale”. Esso viene determinato considerando la dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, della loro natura e dell’andamento degli accertamenti-incassi degli ultimi 5 anni;
- Fondo rischi spese legali: ai sensi del ricordato principio contabile la Regione, in relazione ai contenziosi in corso, dai quali possono scaturire obbligazioni passive condizionate all’esito del giudizio, accantona, in due appositi fondi, le risorse necessarie per il pagamento degli oneri derivanti da sentenze esecutive. Per ciascun esercizio del triennio 2022-2024 è previsto uno stanziamento di euro 500.000 per il fondo di parte corrente di euro 800.000 per quello di parte capitale;
- Fondo rischi per escussione garanzie: a garanzia del debito contratto da Veneto Acque S.p.A. nei confronti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) - ai sensi dell’articolo 5 legge regionale 11/2010 - gli importi previsti in pagamento indicati dalla società in base al piano di ammortamento attuale ammontano a 4,9 milioni nel 2022, a 5,3 milioni nel 2023 e a 5,7 milioni nel

2024. Tali importi derivano dalla somma della quota interessi e della quota capitale da corrispondere alla BEI, in funzione delle tranche di prestito ad oggi erogate alla Società dall'Istituto bancario;

- Fondo per il concorso regionale alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026: nel rimandare, per maggiori ragguagli, a quanto riportato nella Nota integrativa del pdl, si precisa che il fondo in questione ammonta a 19,7 milioni di euro in ogni esercizio del triennio 2022-2024;
- Fondo per la copertura dei maggiori oneri potenziali conseguenti alla riduzione in area negativa dei parametri di indicizzazione di operazioni finanziarie: le quote prudenzialmente accantonate su tale fondo ammontano ad euro 614.533 per l'esercizio 2022, euro 389.114 per l'esercizio 2023 ed euro 172.977 per l'esercizio 2024.

Tramite l'articolo 3 del progetto di legge viene inoltre autorizzata la contrazione di mutui o prestiti a copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (DANC) per finanziare spesa d'investimento, per un importo pari a 306,8 milioni di euro; a seguito delle risultanze del Rendiconto generale 2020 lo stock al 31 dicembre 2015 viene dunque ridotto di 225,2 milioni rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione 2021-2023 (articolo 3 legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41), in ottemperanza a quanto disposto all'articolo 12, comma 3 bis, della legge regionale di contabilità, n. 39/2001. Prosegue dunque l'importante trend di riduzione: un anno fa, in seguito alle risultanze del Rendiconto 2019, il DANC era infatti sceso di 224,9 milioni.

Esso può esser ricompreso tra le c.d. partite tecniche, che ammontano a complessivi 3.396,1 milioni; le più significative tra queste sono le partite di giro (2,68 miliardi) e il Fondo pluriennale vincolato di entrata (143,2 milioni).

Sottraendo tali partite al totale complessivo delle spese, che ammonta a 17.117,2 milioni, gli aggregati più significativi del progetto di bilancio per l'esercizio 2022 sono i seguenti:

- risorse per la politica regionale: 1.361,8 milioni;
- risorse per il fondo sanitario regionale: 9.754,9 milioni;
- assegnazioni statali e/o comunitarie: 1.261,6 milioni;
- restituzione anticipi decreto legge n. 35/2013: 1.327,8 milioni;
- nuovi investimenti finanziati con ricorso al debito: 15 milioni.

Il primo aggregato (1.361,8 milioni) consiste nelle risorse effettivamente disponibili per la manovra di bilancio, composte prevalentemente da entrate di natura tributaria (1.129,3 milioni); le principali tra queste, disponibili per la manovra di bilancio per l'anno 2022, sono le seguenti:

- tassa automobilistica regionale da attività ordinaria: previsione di 580 milioni, basata sulla dinamica degli importi accertati negli esercizi 2017-2018-2019, antecedenti all'emergenza pandemica, sul gettito accertato e riscosso a consuntivo 2020 e sul trend 2021;
- tassa automobilistica regionale da attività di controllo: 280 milioni;
- addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - attività ordinaria: 55 milioni;
- IRAP derivante da manovra regionale non destinata alla sanità: 8,5 milioni;
- IRAP a titolo di ex fondo perequativo di cui alla legge 549/1995: 22,2 milioni;
- IRAP da attività di controllo: 30 milioni;
- addizionale IRPEF da attività di controllo: 6 milioni;
- la quota di compartecipazione IVA non destinata alla sanità: 37,6 milioni.

Il bilancio di previsione 2022 non prevede maggiorazioni dell'addizionale IRPEF, che rimane fissata all'aliquota di base disposta dalla normativa nazionale e finalizzata alla sanità.

Va necessariamente ricordato che dal 2010 la Regione Veneto è la sola Regione a Statuto Ordinario a non aver introdotto aumenti fiscali sull'addizionale IRPEF; rimane invece in vigore un'agevolazione regionale per i soggetti disabili e le famiglie che hanno a carico un disabile, con redditi mediobassi.

Per l'IRAP l'unico aumento di una certa rilevanza è quello disposto dal 2003 a carico di banche ed assicurazioni.

Come detto poc'anzi, il bilancio di previsione 2022-2024 autorizza il ricorso all'indebitamento per nuove spese di investimento specifiche.

All'interno di questa voce si trovano:

- un investimento di complessivi 85 milioni di euro da destinare all'impiantistica sportiva per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, suddivisi in 15 milioni di euro nel 2022 a cui si sommano 35 milioni nel 2023 ed ulteriori 35 milioni nel 2024, per complessivi 85 milioni nel triennio 2022-2024 (autorizzato dall'articolo 4 del pdl);
- 300 milioni di euro da erogarsi nel corso del 2024 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Padova per la realizzazione del nuovo Polo della Salute (autorizzato dall'articolo 5 del pdl).

Sul fronte della programmazione comunitaria, la quota di cofinanziamento regionale a garanzia della conclusione della programmazione 2014-2020 e dell'avvio della nuova programmazione 2021-2027 è pari ad oltre 85 milioni nel triennio 2022-2024.

Con riferimento alla programmazione 2021-2027, a partire dal 2022 il cofinanziamento è stato allocato in modo tale da garantire la piena ed efficiente operatività nella gestione delle risorse, sulla base delle reali necessità e dei piani di intervento in via di definizione: nel dettaglio, si tratta di 20,9 milioni nel 2022, 52,8 milioni nel 2023 e 64,8 milioni nel 2024.

La quota annua di cofinanziamento a valere sulla programmazione 2014-2020 e sulla nuova 2021-2027 assomma complessivamente a circa 75 milioni annui (contro i 65 milioni annui degli ultimi 5 anni).

I “temi” più rilevanti del progetto di bilancio per il triennio 2022-2024 sono i seguenti:

- la riconferma di 31 milioni annui nel triennio a favore delle scuole paritarie del Veneto;
- lo stanziamento di 6,5 milioni per le borse di studio;
- 10 milioni complessivi volti a rafforzare gli ESU;
- 64 milioni stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale;
- 16,5 milioni per ciascun esercizio del triennio 2022-2024 destinati alle opere di prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico;
- oltre 23,8 milioni annui fino al 2023 investiti sul fronte delle infrastrutture viarie;
- riconferma di 5 milioni nel 2022 per le opere volte a garantire la sicurezza dei viadotti;
- 2,5 milioni nel 2022 e 4,3 milioni nel 2023 per l'adeguamento della rete viaria regionale, in particolare quella della provincia di Vicenza;
- 3,3 milioni nel 2022 e 3,4 milioni nel 2023 per l'acquisto di convogli ferroviari per il trasporto regionale;
- finanziamento di 10,7 milioni nel 2022 e di ulteriori 9,8 milioni nel 2023 per opere di bonifica ambientale;
- 1 milione stanziato anche nel 2022 e destinato alla lotta alla cimice asiatica;
- 21,4 milioni annui per il triennio 2022-2024 finalizzati allo svolgimento delle attività dei lavoratori forestali (incrementato di 400.000 euro rispetto agli anni precedenti);
- restano garantiti 52,3 milioni nel triennio per gli oneri del trasporto pubblico locale;
- conferma del trasferimento di 6 milioni nel triennio a favore delle province per il ristoro dei canoni idrici.

I temi in questione - e gli stanziamenti appena elencati - sono quelli previsti nel progetto di bilancio trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale lo scorso 3 settembre ed illustrato dall'Assessore al Bilancio ai consiglieri il 15 settembre, abbinatamente ai progetti di legge n. 91 e 92 (di cui si è detto poc'anzi) e alla Nota di aggiornamento al DEFR 2022-2024.

Successivamente si è proceduto a consultare una vasta platea di stakeholders e ad esaminare i singoli provvedimenti nelle commissioni consiliari.

La Sesta Commissione, in particolare, in sede di espressione del parere alla Prima (referente per l'Aula) relativamente agli aspetti di competenza di ciascun provvedimento, ha segnalato la necessità, in sede di esame finale del pdl 93, di aumentare le risorse finalizzate alle attività culturali in Veneto; nel rispetto, peraltro, di quanto espresso nella mozione n. 143 del 27 luglio scorso, votata all'unanimità dai componenti di quest'Assemblea.

In occasione della seduta del 17 novembre, recependo tale segnalazione, la Giunta regionale ha dunque depositato ed illustrato in Prima Commissione un emendamento con il quale diverse leggi regionali, nonché singole disposizioni di leggi, relative ad attività culturali e ad interventi diversi nel settore in questione, afferenti alla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) del bilancio, vengono dotate di ulteriori risorse - pari ad oltre 4 milioni complessivi nel 2022, a cui si aggiungono 670.000 euro nel 2023 e 550.000 euro nel 2024 - rispetto a quelle previste nel testo iniziale del progetto di legge.

In tal modo garantendo al settore la stessa dotazione finanziaria messa a disposizione dalla legge di bilancio 2021.

Dopo esauriente dibattito, i consiglieri della Prima Commissione hanno espresso all'unanimità voto favorevole sull'emendamento in questione.

Quanto infine alle risorse finalizzate alla copertura di nuove leggi regionali di iniziativa del Consiglio, il progetto di bilancio per il triennio 2022-2024, comprensivo delle variazioni apportate dall'emendamento di cui si è detto, si attesta sull'importo previsto un anno fa per il fondo speciale di parte capitale (1 milione per ogni esercizio del triennio 2022-2024) e su un importo leggermente inferiore per quello di parte corrente (circa 1 milione nel 2022, 730.000 nel 2023 e 850.000 nel 2024).

In chiusura va detto che, nonostante il quadro di incertezza e le gravi difficoltà da fronteggiare a causa della crisi sanitaria ed economico-sociale conseguente all'emergenza Covid-19, per il dodicesimo anno consecutivo la Regione Veneto non impone ai suoi cittadini alcun incremento fiscale, decidendo in sostanza di non applicare per un miliardo e 180 milioni di euro all'anno quei possibili incrementi che la normativa vigente consentirebbe.

Il bilancio conferma poi, ma non secondariamente, di essere credibile, in quanto oltre alle spese obbligatorie per il funzionamento della sanità e dell'intero ente, garantisce la copertura di tutte le poste strategiche su cui la Regione ha assunto precisi impegni. È, infine, un bilancio sobrio ed allineato alla programmazione regionale e al programma di governo 2020 -2025 del suo Presidente.

Ricordo infine che quest'Assemblea, oggi convocata per discutere dei tre progetti di legge che compongono la cosiddetta manovra di bilancio, ha concluso i suoi lavori in merito al Documento di economia e finanza regionale 2022-2024 e alla relativa Nota di aggiornamento, contenente le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione, necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo della Regione.

Iniziamo dunque oggi l'esame del Collegato (pdl 91), della Stabilità (pdl 92) e del Bilancio (pdl 93) - che il decreto legislativo 118/2011 prevede vadano approvati in un'unica sessione - nella consapevolezza del buon lavoro svolto dalle commissioni consiliari e dal proficuo contributo offerto dai citati stakeholders, sia nel corso delle audizioni svolte, sia tramite memorie ed osservazioni scritte trasmesse al Consiglio.

Consultazioni effettuate dalla Prima Commissione consiliare sui tre progetti di legge, oltre che sulla Nota di aggiornamento del DEFR 2022-2024, in data 27 ottobre; a cui sono seguite ulteriori consultazioni mirate effettuate dalla Quinta Commissione (il 28 ottobre) e dalla Sesta Commissione (il 10 novembre).

Per quanto concerne il pdl 93 “Bilancio di previsione 2022-2024”, in data 4 ottobre il Collegio dei revisori dei conti ha espresso parere favorevole.

Tra il 2 e l'11 novembre le commissioni Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta hanno espresso i rispettivi pareri alla Prima sui provvedimenti, per gli aspetti di competenza.

In data 10 novembre anche il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso - conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 31/2017 - parere favorevole sui tre progetti di legge, comprensivo di alcune raccomandazioni.

Nella richiamata seduta del 17 novembre, infine, la Prima Commissione ha concluso i propri lavori in ordine ai provvedimenti, approvandoli a maggioranza.

Nel caso del pdl 93, come detto, è stato approvato all'unanimità un emendamento della Giunta regionale finalizzato ad implementare le risorse per le attività culturali venete.

Per il progetto di legge n. 91 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 92 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).

Per il progetto di legge n. 93 hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cestaro, Gerolimetto, Sandonà, Villanova), Liga Veneta per Salvini Premier (Cecchetto, Cestari, Corsi, Favero), Veneta Autonomia (Piccinini) e Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza). Si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Possamai Giacomo).”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Vanessa Camani, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con questo provvedimento arriviamo, finalmente, alla discussione della vera e propria manovra di bilancio. Per due settimane ci siamo ampiamente confrontati, spero anche utilmente, sull'impianto generale delle politiche regionali e del loro finanziamento, sulle modalità di recupero delle risorse. Sostanzialmente, finora abbiamo discusso su “come” costruire il bilancio, mentre oggi inizia la discussione su “cosa”, poi, con quelle risorse e con quell'impianto legislativo possiamo decidere di finanziare.

È un bilancio che ammonta a poco più di 17 miliardi di euro, la stragrande maggioranza dei quali arriva però da contributi nazionali, in particolare, con circa 10 miliardi, per il finanziamento del cosiddetto “perimetro sanitario”. Quello che rimane è, appunto, la manovra di bilancio per la Regione del Veneto del 2022, del 2023 e del 2024.

Riprendendo un po' la discussione delle ultime settimane, devo dire che l'austerità - così come l'abbiamo chiamata - è stata superata in Europa, è stata superata a Roma, e rimane soltanto in questa Regione. Rimane malgrado stiamo vivendo gli anni più complicati dal punto di vista sanitario, ma anche economico, sociale, e malgrado questi fattori abbiano convinto le Istituzioni nazionali e comunitarie a modificare il proprio impianto e rivedere l'idea rispetto alla quale il rigore nel trattare i conti pubblici sono elementi unici e sostanziali di bilancio. La Regione del Veneto, invece, continua a costruire la propria programmazione di spesa tenendo come obiettivo principale, appunto, quella che abbiamo definito “austerità”: su alcune partite, a mio giudizio, lo fa in maniera utile, e mi riferisco in particolare al recupero degli indebitamenti passati, mentre lo fa in maniera un po' meno virtuosa rispetto alla capacità che avremmo, attraverso le scelte delle politiche regionali, di aiutare e sostenere le imprese e i cittadini del Veneto nel superare questa fase complicata.

Ci sono tre questioni abbastanza pesanti dal punto di vista finanziario che questa regione eredita dal passato e che questa Amministrazione sta progressivamente ammortizzando, recuperando. C'è l'ormai famoso DANC, cioè il debito pregresso autorizzato e non contratto. Con un'operazione di rigore e di austerità, la Regione progressivamente, anno dopo anno, sta rientrando dei debiti.

Lo stesso meccanismo, seppur su basi giuridiche diverse, è quello che in questi anni sta impegnando la Regione nel recuperare quella famosa anticipazione di liquidità degli anni 2013-2014 e che pian piano deve essere restituita allo Stato. Stiamo parlando di due operazioni che, nel loro complesso, incidono per diverse centinaia di migliaia di euro nel bilancio regionale e che oggi vincolano circa 1 miliardo e 700 milioni di risorse regionali, cioè soldi che abbiamo, ma che non possiamo spendere perché siamo impegnati in questo Piano di rientro.

Altre operazioni discutibili del passato, legittime, ma discutibili, rispetto alle quali la Regione del Veneto oggi continua a pagare il costo, sono le famose operazioni sui due prodotti derivati per coprirci dal rischio finanziario di due prestiti, uno del 2003 e uno del 2006. Lo dico perché sia chiaro che allora non governavamo ancora noi, ma c'eravate comunque ancora voi. All'epoca si fece questa scelta, che con il senno di poi possiamo definire scellerata, di acquistare dei prodotti derivati per la copertura del rischio di questi due mutui contratti, operazione che dal 2008 genera costantemente flussi negativi per questa Regione.

Quando dico flussi negativi intendo risorse fresche della Regione che, anziché essere spese per i cittadini e per le imprese del Veneto, vengono impiegate per coprire questi mutui. Lo si deve fare perché la Regione ha sperimentato che la vendita di questi prodotti finanziari non è conveniente, quindi, ogni anno dal 2008, noi siamo costretti ad accantonare delle risorse per far fronte a questo debito finanziario che durerà ancora a lungo, dato che un'operazione scadrà nel 2026 e l'altra addirittura nel 2036. Ciò significa che per un po' di anni saremo ancora costretti a sacrificare delle risorse per far fronte a queste azioni spregiudicate del passato.

L'impostazione dell'austerità, cioè di costruire un bilancio dove l'equilibrio dei conti pubblici sia prioritario, viene confermata anche dall'andamento dei livelli di indebitamento di questa Regione dove da anni, infatti, si è scelto di non andare a mutuo. Nel 2022

l'unica operazione finanziata con debito pubblico saranno la prima quota della parte a nostro carico del finanziamento dei giochi olimpici e paralimpici del 2026. Non c'è nessun'altra opera pubblica o investimento che verrà pagato attraverso il ricorso al debito e addirittura si sceglie di utilizzare alcune risorse di entrata corrente per spese in conto capitale, pur di non andare a prestito.

Ma perché "bilancio dell'austerità"? L'impianto del bilancio della Regione del Veneto per il prossimo triennio è costruito in modo tale da onorare tutti i debiti del passato e, come avviene ormai da diversi anni, non farne di nuovi, in modo tale che i conti pubblici siano in ordine. Anche la capacità, ad esempio, di indebitarsi, di andare a contrarre mutui per poter investire su infrastrutture e risorse per questa Regione, in realtà, sarebbe amplissima malgrado le regole rigide della finanza pubblica. Noi avremmo una capacità di indebitamento pari, per il solo 2022, a 290 milioni di euro. Se avessimo qualcosa da fare, potremmo tranquillamente, senza mettere in discussione l'impianto e la tenuta dei conti, contrarre mutui fino a 290 milioni di euro. La scelta dell'austerità, invece, è quella non solo di ripagare quota parte tutto ciò che c'era di vecchio, ma anche di non impegnare risorse nuove. Vale sia per le famiglie, ma a maggior ragione per gli Enti pubblici: andare a mutuo, contrarre debito è sempre un'occasione di investimento, occasione che decidiamo anche quest'anno di perdere.

Quindi, con le risorse date, si procede sostanzialmente come al solito; questa impostazione dell'austerità di evitare investimenti, evitare l'utilizzo di risorse per fornire strutture, servizi, prestazioni ai cittadini del Veneto, è esattamente la stessa degli anni precedenti. Peccato però che negli ultimi due anni abbiamo incrociato la pandemia.

Se l'impostazione dell'austerità in Europa, in Italia, in tutti gli Stati membri andava bene prima del 2020, prima, cioè, che ci accorgessimo che i cittadini di questi territori hanno bisogno di molto di più rispetto a quello che davamo loro, a maggior ragione penso che quell'impostazione, anche in questa Regione, sia difficilmente accettabile in questa fase storica.

Il presidente Zaia, l'Assessore, i Consiglieri di maggioranza, però, rispetto a queste considerazioni ci rispondono sempre che in realtà - pur continuando con politiche di bilancio rigorose, che non prevedono concessione di servizi e prestazioni aggiuntive ai cittadini - il Veneto rimane un'eccellenza, e inizia così la lista dei primati di questa Regione. Del resto, questa è una Regione che andava bene anche quando la politica dava il peggio di sé; anche quando c'è stato lo scandalo delle tangenti del MOSE ad esempio, questa Regione manteneva quei primati. Questa Regione ha dato il meglio di sé dal punto di vista sanitario anche durante la pandemia: malgrado non abbiamo aggiunto risorse, abbiamo retto anche in quel caso. Eravamo primi nelle classifiche anche durante la pesantissima crisi economica del 2008, e anche quando le due principali banche regionali sono fallite, cosa successa solo in questa regione. Anche in quel momento, quando centinaia di imprenditori sono stati coinvolti in quelle operazioni fraudolente, questa Regione continuava ad andare benissimo.

Allora viene da pensare - invito a rifletterci un po' tutti - che questa regione vada bene per la gente che ci abita e ci lavora, non perché va bene la scelta di questa Amministrazione di non investire soldi e risorse, perché ne abbiamo viste di tutti i colori nel corso della storia, dalla fase di massima espansione a quella che ci ha coinvolto nel più grande scandalo di tangenti italiano, da quella che ci ha accompagnati durante la pandemia a quella che ha visto fallire le nostre banche.

Siccome dunque lo sapete anche voi che questa è una regione virtuosa perché virtuose sono le persone che ci vivono e ci lavorano, la vostra filosofia è "fare il minimo indispensabile, perché tanto i veneti sono bravi a fare da sé". In questo momento storico però credo che questa impostazione, che è pure legittima e ha anche un suo livello di consenso che vi premia, sia un problema perché ho come l'impressione che la crisi che ci sta travolgendo, che è di natura economica e sociale, non sia più sufficiente affrontarla con l'ordinaria amministrazione. Del resto, è comprensibile anche la vostra preoccupazione, perché ci si cimenta con qualcosa fuori dall'ordinario e qualche problema c'è sempre. "Chi non lavora non sbaglia mai", recita un detto. Quindi, se io non lavoro e faccio l'ordinario, il minimo indispensabile per tenere i conti in ordine, non sbaglio. È giusto. In questo momento però non ce lo possiamo permettere, considerato che tutte quelle volte che avete immaginato qualcosa in più dell'ordinario non sempre, in effetti, è andato tutto come doveva andare. E faccio i due esempi che mi vengono facili discutendo di questo bilancio di previsione.

Strada Pedemontana Veneta. Non entreremo nel merito di tutto ciò che è successo prima dal punto di vista della programmazione, dei lavori, delle tempistiche, della discussione con il concessionario, dei bandi di gara: facciamo finta che si parta da oggi. La Pedemontana Veneta è l'unica vera grande infrastruttura che caratterizza e per la quale si ricorderanno i tre mandati del presidente Zaia. Ora i nodi arrivano al pettine, perché siamo da quest'anno, cioè dal 2022, costretti a mettere a bilancio lo squilibrio economico tra le entrate da pedaggi e le uscite dovute al pagamento del canone per il concessionario. Nel 2022 ipotizziamo di cominciare a far funzionare la Strada Pedemontana Veneta e dal 2022 cominciamo ad avere i soldi in bilancio da spendere: 2,4 milioni di euro nel 2022 per un mese di apertura, 15,7 milioni nel 2023 e 14,1 milioni nel 2024. La grande opera infrastrutturale della Giunta dell'Amministrazione Zaia, dopo un decennio di lavori, finalmente viene aperta e nel primo triennio costa già alla Regione del Veneto oltre 30 milioni di euro. Capite perché meno faccio meno sbaglio e appena faccio rischio di fare danni? Il tema non è soltanto criticare quello che non funziona sulla Pedemontana Veneta, il tema è la preoccupazione rispetto alla tenuta del quadro economico e finanziario di quella operazione. Non discuto neanche dell'utilità dell'opera, discuto, però, visto che siamo in sessione di bilancio e ci stiamo confrontando sul documento di bilancio dell'austerità, della regolarità dei conti, del non andare a debito, della tenuta del quadro economico e finanziario e mi chiedo se siamo davvero convinti che sia utile far pagare ai veneti per i prossimi decenni botte da 15 milioni euro di euro l'anno come costo della Pedemontana.

Secondo grande intervento, che esula dal "non faccio niente per non avere problemi": le Olimpiadi. Anche su questo abbiamo discusso nelle settimane precedenti: è una grande occasione per la nostra Regione, una grande manifestazione rispetto alla quale potremmo avere delle ricadute importanti per questo territorio, recuperata in extremis, unico investimento previsto in questa legge di bilancio. Anche in questo caso, siccome oggi discutiamo di bilancio, non vogliamo entrare nel merito della questione della pista da bob, delle opere viabilistiche molto costose che verranno realizzate in parte grazie ai finanziamenti che derivano dall'appuntamento olimpico e alcune delle quali probabilmente non saranno pronte per la scadenza delle Olimpiadi (però arriveranno), di

tutto questo abbiamo già discusso nelle sessioni precedenti. Il problema, rimanendo sulle logiche del bilancio e dell'austerità, è che - lo sapete meglio di me - l'impianto economico proposto dal Comitato organizzatore difficilmente reggerà. Il 30 novembre scorso il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici ha già fatto un aggiornamento rispetto al quadro economico e finanziario e ha aggiunto 200 milioni di euro di costi rispetto a quelli preventivati. E allora, visto che questa Regione, oltre alle risorse a debito per investimenti, presta anche rilevanti importi a garanzia qualora il Comitato gestore delle Olimpiadi dovesse chiudere in deficit, mi chiedo che garanzie abbiamo alle condizioni date. Che anche quello non diventi un buco dentro il quale i conti della Regione Veneto finiscono. In Commissione abbiamo discusso di quanto la città di Torino, che le Olimpiadi invernali le ha già ospitate nel 2006, stia oggi ancora pagando il costo di quella manifestazione che certamente ha cambiato il volto di quella città, ma che, dal punto di vista economico e finanziario, ha portato la Regione Piemonte e la città di Torino a un passo dal deficit. Quando diciamo che le Olimpiadi vanno benissimo ma va presidiato l'impatto economico e finanziario che quella manifestazione avrà su questo bilancio riteniamo si debba farlo con serietà; ma è normale avere più di qualche preoccupazione, considerato soprattutto il fatto che una serie rilevante di eventi e appuntamenti che riguardano le Olimpiadi non è basata su capitale che già avevamo (vedi pista da bob), ma dovrà essere oggetto di grandi investimenti per poter essere realizzata.

Inoltre, tutte le manifestazioni di questi ultimi due anni hanno il grande punto di domanda dell'emergenza Covid - tutti speriamo che nel 2026 sia passato, naturalmente - ma oggi non ci consente di affrontare con serenità il Piano economico-finanziario proposto dal Comitato organizzatore.

Questi due esempi, Pedemontana e Olimpiadi, servono per sostenere che, anche se l'austerità ci guida nella redazione del bilancio, se non si è in grado di fare programmazione e progettazione, di immaginare non tanto cosa serve per promuovere chi governa la Regione ma cosa serve alle cittadine e ai cittadini del Veneto, il rischio di inciampare rispetto alla tenuta economica e finanziaria di ciò che si vuole realizzare esiste.

In questo quadro, con questa impostazione rigorista sui conti pubblici, con le scommesse Olimpiadi e Pedemontana in atto che io giudico rischiose, si aggiunge anche, a quanto pare, la volontà di non agire in autonomia, perché lo spazio di manovra del bilancio è, in realtà, ridottissimo. Su un totale di 17 miliardi di euro, in realtà la possibilità di discutere su dove allocare le risorse si riduce più o meno a 60 milioni: è una cifra che difficilmente si può pensare possa soddisfare le esigenze dei 5 milioni di cittadini veneti in questa fase in particolare, e questo avviene perché il bilancio è sostanzialmente blindato. La spesa sanitaria, che viene in pratica totalmente sostenuta dallo Stato con il trasferimento del Fondo nazionale sanitario (circa 10 miliardi di euro che arrivano da Roma e che noi giriamo direttamente ad Azienda Zero) si trova dentro un bilancio che faticiamo a vedere. Oggi stiamo discutendo il bilancio triennale della Regione del Veneto sapendo pochissimo della principale voce di spesa della Regione che è la spesa per la sanità, dato che tutti i soldi in entrata e in uscita, per via della riforma del 2016 detta riforma "Azienda Zero", transita sul bilancio di Azienda Zero. Noi vediamo più o meno i macroaggregati, vediamo nella relazione introduttiva come vengono destinate le risorse, ma come effettivamente quei 10 miliardi, cioè la stragrande maggioranza del bilancio, si trasformino in politiche pubbliche regionali non lo vediamo.

Ci sono poi una serie di fondi vincolati. Oggi arriva un emendamento della Giunta da 160 milioni di euro vincolati, un po' perché sono risorse che arrivano dall'Europa via Roma e quindi vanno nella progettazione europea, un po' perché sono manovre di fondi vincolati. Abbiamo quindi 10 miliardi in sanità, una quota rilevante di fondi vincolati, le spese obbligatorie perché gli stipendi, le assicurazioni, i costi di funzionamento li dobbiamo pur sostenere e ciò che resta, se le entrate proprie tributarie sono al minimo e se la spesa per investimenti è sostanzialmente pari a zero, è un margine di manovra risicatissima, dicevamo appunto 60 milioni.

È chiaro che se possiamo far conto su 60 milioni, le scelte allocative delle politiche di bilancio sono, da un lato, complicatissime perché devo scegliere dove investire con poche risorse, ma spesso sono anche insufficienti ad affrontare le necessità. Nella relazione al bilancio voi spiegate che quest'anno confermiamo i 31 milioni di euro di finanziamento per le scuole paritarie. Devo dire che quest'anno li mettiamo tutti subito e non a pezzi, come di solito, però lo stanziamento è esattamente uguale a quello degli anni precedenti. Nel 2022, così come nel 2021 che le scuole paritarie, in particolar modo quelle che erogano servizi all'infanzia, hanno avuto qualche problema con la gestione del Covid e della pandemia. Nel 2021 molti Comuni stanno rimborsando le rette alle famiglie che sono costrette a tenere a casa i bambini per quarantena dalle scuole dell'infanzia paritaria.

Da quando è iniziata la pandemia, le scuole paritarie come quelle pubbliche, in particolar modo quelle dell'infanzia, necessiterebbero di nuovi servizi per poter garantire anche ai bambini la possibilità di accedere al servizio educativo e formativo, sempre che non pensiamo che la scuola dell'infanzia sia esclusivamente un parcheggio dove mettere i bambini. Se non è così, è incomprensibile come, in un mondo che costringe il sistema educativo e formativo a cambiare, perché la pandemia ha cambiato il modo dei bambini e dei ragazzi di frequentare la scuola, noi pensiamo che il massimo che possiamo fare sia stanziare le medesime risorse degli anni precedenti, facendo la solita operazione per cui si scarica il costo di questi nuovi servizi sui Comuni. Perché nel racconto, che io pur condivido, che si fa in questo Consiglio regionale sull'importanza delle scuole paritarie e sul sistema educativo che garantiscono, si omette però che una quota rilevante dei costi per garantire alle scuole paritarie di poter funzionare in questa Regione è a carico dei Comuni. Il Veneto è l'unica Regione in Italia dove, parallelamente all'impianto radicato e diffuso sul territorio delle scuole paritarie, gli Enti locali fanno un pezzo fondamentale del lavoro. Il Piemonte è l'altra Regione con la quale possiamo fare un confronto in quanto a radicamento delle scuole paritarie, ma in Piemonte i Comuni non mettono una lira, perché finanzia tutto la Regione. Il Veneto ha l'eccellenza delle scuole paritarie, ci dice il Presidente, però la pagano i Comuni per la stragrande maggioranza. Se davvero vogliamo credere e chiedere alle scuole paritarie di supplire dove non arriva il pubblico, dobbiamo offrire loro le risorse per stare in piedi o girarle ai Comuni, invece arrivate in Aula spiegando che con 31 milioni di euro lo Stato ne risparmia 200. I Comuni però ne spendono ben di più, perché le rette dei nidi e delle materne, delle paritarie, senza i loro contributi non sarebbero accessibili alle famiglie.

Altro esempio, su cui torniamo perché di questa cosa siamo profondamente convinti: nel 2021 spendiamo ancora, uguale all'anno scorso, 6,5 milioni per le borse di studio. Ma pensate davvero che sulla possibilità di accesso alle università non sia successo niente negli ultimi due anni? Se la ricchezza media delle famiglie è diminuita, significa che meno persone avranno le risorse economiche per accedere agli studi universitari. E sapete meglio di me che per i meno abbienti e capaci la possibilità di accedere all'università ha un solo nome e si chiama borsa di studio. Se la pandemia ha accresciuto le diseguaglianze, se la pandemia ha ulteriormente bloccato l'ascensore sociale, se la pandemia ha accresciuto ulteriormente le difficoltà di chi non ce la fa ad avere un'opportunità, la prima cosa che mi verrebbe da fare è aumentare le borse di studio, perché è lì che posso incidere per fare in modo che l'ascensore sociale in questa regione almeno ricominci un po' a partire. E invece niente: stesso stanziamento dell'anno scorso.

Faccio un altro esempio: settore cultura. Torniamo più o meno agli investimenti "pre-taglio" anche se manca ancora qualcosa, in realtà, per arrivare ai livelli dello scorso anno. Ma davvero pensate che la pandemia non abbia inciso anche sul settore cultura? Davvero pensate che si possa mantenere lo stesso livello di investimento precedente al Covid-19? Non pensate che la pandemia abbia influito sulla crisi delle produzioni artistiche e culturali? Non pensate che la pandemia abbia coinvolto la stabilità del lavoro culturale e minato alle fondamenta la possibilità dei produttori di cultura di avere un lavoro? Moltissime altre Regioni, dalla Toscana al Lazio, per fare due esempi di centrosinistra, ma anche la Lombardia, nel 2022 hanno scelto di fare investimenti straordinari proprio nel comparto cultura, perché hanno capito che quello è un settore che ha pagato fortemente la crisi e che, se vuole ripartire, oggi ha bisogno di uno sforzo in più. Noi invece stiamo sui livelli degli anni precedenti.

Chiudo con l'ultimo esempio, perché è quello che dal punto di vista personale mi spiego meno. Nel 2022 decidiamo di non finanziare la legge n. 1/2000, che è quella sull'imprenditoria femminile. Ci siamo detti che il 2020 e il 2021 sono stati gli anni più neri per l'occupazione femminile, ci siamo detti che il Covid-19 ha colpito il lavoro in generale, ma in particolar modo il lavoro delle donne. Ci siamo detti che ci vorrà del tempo perché l'occupazione femminile torni a livelli pre-Covid. Ci siamo detti che l'autoimprenditorialità può essere una strategia per le donne per riaffermare la propria autonomia economica. Siamo stati una delle prime Regioni ad approvare una legge a favore dell'imprenditorialità femminile addirittura nel 2000 e nell'anno più difficile del lavoro delle donne noi non finanziamo quella legge? Zero, non meno dell'anno scorso. I fondi di rotazione li avevate già tolti da un po' di tempo.

Faccio questi esempi, che sono quelli che più hanno colpito la sottoscritta, ma sono sicura che i colleghi potranno farne altri. L'unica speranza che abbiamo a questo punto, con questo bilancio, è che arrivi "l'aiuto da casa", come si suol dire. Noi, patria dell'autonomia, possiamo solo sperare che soggetti diversi dalla Regione ci diano un po' di soldi per fare le cose che non siamo capaci di fare.

Piano nazionale di ripresa e resilienza e fondi UE, vecchia e nuova programmazione su cui abbiamo discusso molto. Il PNRR pare avere un impianto tanto complicato quanto incerto, nel senso che, al netto del supporto che potremo dare come Regione alla rete dei soggetti attuatori, abbiamo capito che le risorse del PNRR non arriveranno alla Regione del Veneto perché è la più brava di tutte, ma arriveranno, speriamo, a tanti soggetti con i quali potremo fare rete su questo territorio. Tuttavia, per fare rete servono dei progetti buoni, che non si improvvisano.

Abbiamo capito che dei 150 progetti della delibera di Giunta del novembre 2020 pochi sono quelli buoni e ne servono altri. In questa discussione di bilancio, al netto del togliere finanziamenti che avevamo tradizionalmente in alcuni capitoli - per fare sempre le solite cose - dicendo che quest'anno i soldi li mettono gli altri e noi li risparmiamo, di progetti buoni, nuovi, io ne ho visti veramente pochi, o almeno se ne è discusso poco, se ce ne sono. Ma è sulla qualità della progettazione che metteremo in campo che si misurerà realmente l'incidenza del PNRR in questa Regione. Sapete meglio di me che perdere l'opportunità del PNRR vuol dire perdere tante posizioni in termini di capacità di visione di futuro.

Poi ci sono i fondi dell'Unione europea, altro aiuto da fuori su cui investiamo molto. Anche qua avete discusso dell'aumento degli stanziamenti da 65 a 75 milioni come se fosse una cosa positiva, cosa che certamente è, ma pur sempre fisiologica perché quest'anno - e verosimilmente anche il prossimo e anche quello dopo - si sommeranno il cofinanziamento della progettazione vecchia con un cofinanziamento della progettazione nuova.

È vero che investiamo 10 milioni in più di cofinanziamento, ma ne arriveranno molti di più nel complesso. La vecchia programmazione è in esaurimento, i progetti, bene o male, li conosciamo, ma sulla nuova programmazione che idea abbiamo? Perché se pensiamo di interpretare la nuova programmazione europea con le stesse idee, gli stessi progetti, le stesse modalità della vecchia, perdiamo un'occasione, perché nel frattempo è cambiato il mondo e quindi anche le risposte da soddisfare. Infine, sempre sui fondi europei, io sento molto spesso dire che siamo davvero i più bravi o tra i più bravi a spendere le risorse comunitarie. Ma il punto non è chi è più bravo a spendere i soldi, il punto dovrebbe essere valutare come li abbiamo spesi quei soldi e che impatto concreto hanno avuto sulla vita dei cittadini, perché a spendere i soldi sono capaci tutti. Il punto è investirli in progetti che cambiano davvero la realtà del Veneto. Questo lo diciamo in prospettiva: non citiamo più la capacità di spesa. Citiamo invece, se ci sono, gli impatti concreti che con le risorse europee abbiamo determinato sul nostro territorio.

Tutto questo, ovviamente, nella speranza dell'aiuto da fuori, avviene in una fase storica cruciale che coinvolge da un lato le imprese e, dall'altro, le persone. Il tessuto produttivo del Veneto, l'abbiamo sentito dire, lo abbiamo letto sui report, sta reagendo bene a quella che appare essere una ripresa economica post pandemia: sta dimostrando resilienza, come è tornato di moda dire.

Ora, dentro a una fase complicatissima, dove l'economia sembra dare i primi segnali di ripresa e dove abbiamo un sistema produttivo che, malgrado tutto, sta dando dei segnali interessanti, io penso serva un piano industriale di sviluppo nuovo, fondato su investimenti pubblici, assenti totalmente da questo bilancio: la ricerca e l'innovazione dovrebbero essere il primo capitolo di investimento. La competitività delle imprese venete è in calo e non lo dico io, lo dicono le associazioni audite in Commissione, che hanno detto che stanno resistendo, si stanno riprendendo, ma che confrontando gli indici di competitività con le imprese della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana, i nostri stanno calando a picco. Per anni abbiamo vissuto nella retorica del "piccolo è bello", ma

mi chiedo dove ci consente di andare oggi questo un modello di sviluppo economico, dal momento che siamo una Regione che dal punto di vista produttivo ha perso la testa e la coda, che ha la capacità produttiva, le imprese, ma nei grandi settori strategici non ha più una grande azienda. Il Veneto in questi anni ha perso il cuore principale dei processi produttivi più importanti: ho citato la moda, l'automotive, l'energia. Sono tutti comparti e settori nei quali esprimevamo una leadership, non solo in termini di produzione, ma anche in termini di dirigenza e oggi tutte queste imprese hanno spostato la loro dirigenza altrove. È oggettivo. Ce l'hanno detto le categorie economiche in audizione, il Veneto dispone ancora della capacità produttiva, ma non è più il luogo strategico nel quale si prendono le decisioni, che ora è la Toscana, l'Emilia, la Lombardia, o l'estero. Non è la delocalizzazione per risparmiare, è proprio lo spostamento, la scelta strategica di spostare la sede decisionale delle politiche industriali.

Forse questo deriva dal fatto che sull'ambito della logistica e della digitalizzazione non ci sono investimenti strategici di prospettiva. Non a caso, il Veneto è la regione in Italia con più aeroporti ma con gli aeroporti più piccoli. Magari - dico io, ma è un elemento di discussione - nel 2022 avrebbe più senso dal punto di vista della logistica organizzare in maniera diversa anche questi aspetti.

Ci sono poi tutti i temi legati alle politiche del lavoro e della formazione, a proposito di imprese, perché è evidente che in questa regione un conto sono le grandi imprese e un conto sono le piccole e piccolissime imprese, che sono la ricchezza del nostro tessuto produttivo. Ma se le grandi imprese possono essere in grado di affrontare anche da sole la grande sfida della riconversione ecologica e digitale, le piccole e piccolissime imprese da sole non ce la possono fare. Allora, se noi crediamo che quello sia l'elemento attorno a cui ancora possiamo costruire sviluppo, servono investimenti mirati, politiche di riconversione ecologica e digitale che devono essere supportate.

Infine, e chiudo, l'altro grande tema che abbiamo di fronte sono le persone, le famiglie. Anche su questo abbiamo discusso due settimane individuando alcuni temi, alcune emergenze, alcune opportunità che riguardano le persone e sulle quali serve investire. Famiglia, denatalità, giovani, sono questioni che abbiamo condiviso ma poi, quando andiamo ad analizzare le politiche allocative, non troviamo nulla di significativo rispetto a questi comparti.

Abbiamo detto che servono delle politiche per la famiglia per far costare meno il fatto di essere genitori. Ma lo sapete che le altre Regioni stanziavano milioni di euro in fondi speciali "asili nido" per abbassare le rette? Perché i giovani se ne vanno da questa regione? Perché qua mandare i figli a scuola costa troppo. Cito, per essere scevra da pregiudizi ideologici, la Regione Liguria, che ha investito 10 milioni di euro per ridurre le rette del nido per le famiglie con un ISEE basso, per incentivarle a restare nel loro territorio. La Liguria è la prima regione in Italia per l'invecchiamento della popolazione: c'è un giovane ogni otto anziani. In Liguria, oltre a discuterne in Consiglio regionale, ci pensano e fanno qualcosa. E se io voglio che i giovani restino in Liguria, cos'è la prima cosa che mi viene in mente? La genitorialità, e qual è il costo principale dell'essere genitori? Il servizio d'infanzia. Quindi, si mettono 10 milioni di euro per ridurre la retta dei nidi delle famiglie meno abbienti. È un esempio come ce ne possono essere altri. Fondo per la non autosufficienza. Lo Stato mette molti soldi e noi li trasferiamo così come sono, ma penso che in un anno come questo, dopo ciò che abbiamo visto accadere dentro le case di riposo, dopo ciò che vedremo avverrà agli anziani, i quali sono stati sprovvisti per diversi mesi, a causa del Covid, dei servizi ordinari di prevenzione e di cura delle cronicità, ci sarà un peggioramento delle condizioni, verosimilmente, della non autosufficienza. Servono più risorse. E dico che serve anche qualche progetto innovativo per poter intervenire lì dove la difficoltà è più forte.

Faccio un altro esempio, molto d'attualità, su sanità e interventi innovativi. Sono due anni che tutti sappiamo che le curve pandemiche hanno dei picchi. Sono due anni che sappiamo che l'unica possibilità per contenere la pandemia è l'isolamento. Sono due anni che sappiamo che ad alcuni territori abbiamo chiesto sacrifici particolari quando non eravamo pronti e abbiamo trasformato degli ospedali territoriali in Covid Hospital, privando quelle persone del servizio territoriale ospedaliero. Ma in questi due anni non abbiamo capito che non si può continuare a farlo all'infinito? Non abbiamo capito che la quarta ondata sarebbe arrivata? Approfitto della discussione sul bilancio per rivolgere un appello all'assessore Lanzarin: capisco che i Covid Hospital siano utili per contenere il virus - e cito come esempio quello di Schiavonia in provincia di Padova, ma ce ne sono altri - ma non sono utili per garantire a un bacino di 185.000 persone i servizi necessari. Schiavonia è stato già chiuso due volte e non si poteva più andare a fare gli screening, non si riusciva più a fare una radiografia, i sanitari, i medici, il personale di quell'ospedale sta scappando. Non è una soluzione. O meglio, è una soluzione per la pandemia, ma non è una soluzione per i cittadini. E in questi due anni non ci è venuto in mente altro.

Ultimo esempio. Lo dico perché ho provato a ripensare alla discussione politica di queste due settimane e a cercare dentro questo bilancio delle risposte. Più volte, abbiamo sollevato il problema dell'emigrazione dei cosiddetti "talenti", cioè di ragazze e ragazzi formati in Italia, formati nella regione del Veneto, rispetto ai quali c'è stato un investimento pubblico, perché quando i ragazzi vanno alle scuole pubbliche, vanno all'università pubblica, vanno agli istituti di specializzazione della Regione del Veneto ci mettiamo dei soldi, investiamo nella formazione di quei ragazzi. Lo dico rispetto ad alcune considerazioni che ho sentito. Non è vero che poi ritornano. I dati dell'ISTAT raccontano un'altra storia. Alcuni fanno l'esperienza formativa all'estero, ma la stragrande maggioranza se ne va all'estero o in altre città e non ritorna più, e lo dico perché ogni tanto un po' di numeri aiutano anche a capire meglio i fenomeni.

Noi ci dobbiamo porre il problema, e ce lo siamo detti in questa discussione, di come evitare che i nostri ragazzi se ne vadano oppure di come trasformare la nostra regione, le nostre città in poli attrattivi, e sperare che i talenti dell'Emilia, della Toscana, della Lombardia vengano da noi. Questa è una grande sfida che non si risolve con un emendamento alla legge di bilancio.

Siccome io sono convinta che molto spesso per amministrare basterebbe guardare cosa fanno gli altri, non a caso vi ho fatto un po' di esempi di cosa accade nelle altre Regioni, dove magari hanno qualche addizionale IRPEF in più, quindi un po' di risorse in più.

Ad esempio, sapete cosa si è inventata l'Emilia-Romagna perché ha il nostro medesimo problema? L'Emilia Romagna ha deciso di investire qualche milione di euro per realizzare un campus post universitario. Lo ha fatto in coordinamento con la più importante Università di Bologna, che è l'Alma Mater, e ha costruito un luogo in cui i giovani, dopo essersi formati, possono tornare, dove ci saranno degli spin-off delle più importanti imprese innovative e dove i talenti li possono costruire le condizioni per elaborare un proprio progetto di vita. Non ho detto che sia l'unica cosa che si può fare, ce ne sono molte altre, però dà l'idea di un legislatore pubblico che si è posto il problema e ha cercato degli elementi e dei modi per risolverlo.

Anche le altre Regioni sperano nelle risorse del PNRR. Anche le altre Regioni avranno i fondi europei per fare tante iniziative, ma non hanno rinunciato, nella redazione del bilancio di previsione, a investire risorse pubbliche per dare un progetto, per lanciare un progetto di sviluppo nuovo.

Concludo davvero. Ho solo fatto alcuni esempi di ciò che serve, di ciò che si può fare, di ciò che non c'è in questo bilancio di previsione, perché le scelte allocative che vengono fatte sono quelle che si fondano sull'ordinaria amministrazione di una Regione virtuosa, che ce l'ha sempre fatta, che probabilmente continuerà ancora a farcela, ma una Regione in cui si perde tempo, si perdono opportunità, si perdono posizioni.

Io penso che noi, oggi, non abbiamo soltanto l'onore di amministrare la Regione più eccellente d'Italia, ma abbiamo anche la responsabilità di condurre questa Regione nei prossimi complicatissimi anni, e io credo che con questo bilancio e con questa mentalità avremo qualche difficoltà nel farlo. Grazie.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 4 - Leggi di spesa ad effetti pluriennali.

1. Le leggi che dispongono spese sia a carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire.

2. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2 bis. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più annualità indicano il numero complessivo delle annualità e l'importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.

4. L'importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3 è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni definiti in chiusura dell'esercizio successivo a quello di prima iscrizione del limite di impegno.”

Note all'articolo 3

- Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 40 Equilibrio di bilanci

1. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione, garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie, alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. Nelle more dell'applicazione del capo IV della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'art. 62.

2. A decorrere dal 2016, il disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa.

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, a decorrere dall'esercizio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura sia costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa. L'eventuale disavanzo di amministrazione per la mancata contrazione del debito può essere coperto nell'esercizio successivo con il ricorso al debito, da contrarre solo per far fronte a effettive esigenze di cassa.”

- Il testo dell'art. 3, commi da 16 a 21-bis, della legge n. 350/2003 è il seguente:

“Art. 3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)

16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.

17. Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia. Inoltre, costituisce indebitamento il residuo debito garantito a seguito dell'escussione della garanzia per tre annualità consecutive, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.

Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito e per le finalità definite dal comma 18. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;
- d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
- e) l'acquisizione di aree, espropri e servitù onerose;
- f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutualari dai rispettivi ordinamenti;
- g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni;
- h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- i) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.

19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16 non possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l'istituto finanziatore, in sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall'ente l'esplicazione specifica sull'investimento da finanziare e l'indicazione che il bilancio dell'azienda o della società partecipata, per la quale si effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario precedente l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.

20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

21. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi individuati nel comma 16 siti nei loro territori.

21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all'indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:

- a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
- b) impegni assunti nel corso dell'anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l'anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente.”

- Il testo dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 62 Mutui e altre forme di indebitamento.

1. Il ricorso al debito da parte delle regioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dagli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

2. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento, se non è stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.

3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

4. Le entrate derivanti da operazioni di debito sono immediatamente accertate a seguito del perfezionamento delle relative obbligazioni, anche se non sono riscosse, e sono imputate agli esercizi in cui è prevista l'effettiva erogazione del finanziamento. Contestualmente è impegnata la spesa complessiva riguardante il rimborso dei prestiti, con imputazione agli esercizi secondo il piano di ammortamento, distintamente per la quota interessi e la quota capitale.

5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.

6. Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” al netto di quelle della tipologia “Tributi destinati al finanziamento della sanità” ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. In caso di superamento del limite di cui al comma 6, determinato dalle garanzie prestate dalla regione alla data del 31 dicembre 2014, la regione non può assumere nuovo debito fino a quando il limite non risulta rispettato.

8. La legge regionale che autorizza il ricorso al debito deve specificare l'incidenza dell'operazione sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché i mezzi necessari per la copertura degli oneri, e deve, altresì, disporre, per i prestiti obbligazionari, che l'effettuazione dell'operazione sia deliberata dalla giunta regionale, che ne determina le condizioni e le modalità.

9. Ai mutui e alle anticipazioni contratti dalle Regioni, si applica il trattamento fiscale previsto per i corrispondenti atti dell'Amministrazione dello Stato.”

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 243/2012 è il seguente:

“Art. 10 Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

4. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte dalle intese di cui al comma 3, sono effettuate sulla base dei patti di solidarietà nazionali. Resta fermo il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo, ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.”

- Il testo dell'art. 62 del decreto-legge n. 112/2008 è il seguente:

“Art. 62. Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

1. Le norme del presente articolo costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

- a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

- a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
- c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

[6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.]

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate».

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.”.

Note agli articoli 4 e 5

- Per il testo dell'art. 3, commi da 16 a 21-bis, della legge n. 350/2003; art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011; art. 10 della legge n. 243/2012 e art. 62 del decreto legge n. 112/2008 vedi note all'articolo 3.

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria